Num. 163

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

1862

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 31. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	L. 40	21	11
Provincie del Regno	» 48	25	13
Roma (franco ai confini)	» 50	26	14

TORINO, Venerdì 11 Luglio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia	L. 80	46	25
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	» 58	30	16
Inghilterra, Svizzera, Belgio, Stato Romano	» 120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	ore 9 mattino	mezzodì	sera ore 3	ore 9 mattino	mezzodì	sera ore 3	ore 9 mattino	mezzodì	sera ore 3		ore 9 mattino	mezzodì	sera ore 3	ore 9 mattino	mezzodì	sera ore 3
10 Luglio	736,42	739,14	737,95	+27,4	+31,0	+34,4	+23,8	+29,5	+31,0	+18,2	N.N.E.	E.	E.N.E.	Sereno con vap.	Nuv. a gruppi	Nug. sottili

PARTE UFFICIALE

S. M. nelle udienze del 23 e 27 marzo 1862 ha conceduto le seguenti pensioni:

N. d'ordine	NOME E COGNOME del Pensionato	DATA della nascita	QUALITÀ	MINISTERO da cui dipendeva	Servizio computabile Anni	Mesi	Giorni	MOTIVO del collocamento a riposo	DATA del Decreto di collocamento a riposo	Stipendio medio	LEGGE o Regolamento applicati	Ammontare della pensione	DECORRENZA della pensione
1	Dott. Quaglia Giuseppe	»	Commissario distrettuale in disponibilità	Interno	10	11	12	Per soppressione dell'ufficio	1861 22 xbre	2592 59	§ 8 delle normali di Lombardia	2592 59	1862 1 genn.
2	Re Andrea	1796 26 giugno	Portiere presso la cessata Corte suprema di revisione in Parma	Graz. e Giust.	13	»	4	Id.	1862 5 genn.	360 »	Decreti 2 luglio 1822 e 15 agosto 1859	145 06	» 5 detto
3	Douglas-Scotti conte Nicolò	1821 15 9bre	Ex-capitano di 1.a classe nella sciolta compagnia dei Ducati alabardieri parmensi	Guerra	19	1	5	Per scioglimento del corpo	1859 8 giugno	2100 »	Decreto 3 genn. 1860	1284 74	1860 18 marz.
4	Malmusi dott. Carlo	»	Presidente del disciolto ufficio centrale di censura in Modena	Interno	30	10	»	Per soppressione dell'ufficio	1862 9 febb.	1800 »	Decreti 12 febb. 1806 e 18 8bre 1839	720 »	» Id.
5	Franzini Catterina (1)	1816 25 genn.	Vedova di Birago Francesco, già delegato di pubblica sicurezza in Novi	Id.	»	»	»			»	»	861 20	1861 16 marz.
	Birago Adele (2)	1842 13 9bre										54	
	» Adalgisa Enrichetta	1845 11 aprile										54	
	» Clelia Benedetta	1846 13 magg.										54	
	» Amalia Serafina	1847 25 xbre										54	
	» Alcardo Gio. Batt.	1849 11 luglio	Orfani del suddetto	Id.	»	»	»			»	Art. 58, 78 e 80 delle norm. di Lombardia	54	» Id.
	Pablo Emilio	1851 1 giugno										54	
	Silvia Celestina	1853 8 luglio										54	
	» Sofia Natorina	1858 20 marzo										54	
6	Peri dott. Vincenzo	1807 14 febb.	Ex-segretario generale presso la disciolta Delegazione di Spoleto	Id.	19	6	9	D'ufficio	1861 24 9bre	2234 51	Editto 28 giugno 1818	1661 34	» 21 9bre
7	Caffuri Anna Maria (1)	1793 1 genn.	Vedova di Scalzolera Bernardo già custode carcerario in Como	Id.	»	»	»			»	Art. 58 delle normali di Lombardia	311 11	» 29 8bre
8	Rota Luigia (2)	1846 21 giugno	Orfana di Rota Gaetano ex-registrante presso la direzione generale degli Archivi in Milano	Id.	»	»	»			»	Art. 81 delle normali di Lombardia	315 67	» 6 xbre
9	Meloni dott. Luigi	1800 29 xbre	Delegato di Circondario di 1.a classe in aspettativa	Id.	25	8	»	D'ufficio	1861 10 luglio	2300 »	Editto 28 giugno 1818 e D. del Gover. delle Romagne 11 novemb. 1859 e 3 febb. 1860	2062 50	» Pagato
10	Genovesi Maria (1)	»	Vedova di Rognoni Giovanni ex-ricevitore e dispensiere in Guastalla	Finanze	»	»	»			»	Decreto 12 febb. 1806 e 6 agosto 1813	228 47	» 1 7bre
11	Luttardi Angela (1)	1796 10 7bre	Vedova di Maretti Antonio ex-esattore delle contribuzioni dirette a Ponte dell'Olio	Id.	»	»	»			»	Decreto 2 luglio 1822	216 66	» 22 agosto
12	Donati Domenica (3)	1804 13 magg.	Vedova di Montanari Antonio ex-portiere presso la presidenza referendaria del Centro in Bologna	Interno	»	»	»			»	Editto 28 giugno 1818	117 01	» 19 aprile
	Montanari Gaetano	1849 20 magg.	Orfano del suddetto	Id.	»	»	»			»	Id.		
13	Conventi Valeria (1)	1803 31 xbre	Vedova di Gherardi Antonio già presidente del Tribunale d'appello in Macerata	Graz. e Giust.	»	»	»			»	Id.	2793	1862 14 genn.
	Gherardi Giulia Marianna	1834 8 maggio	Orfano del suddetto	Id.	»	»	»			»	Id.		
	» Francesca	1843 1 maggio											
14	Marchetti Maria (1)	1801 8 8bre	Vedova di Celli Rizziero già tenente in 2.o nei gendarmi pontificii	Guerra	»	»	»			»	Motu proprio 30 gennaio 1822	923 68	1860 17 xbre
15	Rubboloni Lucia (1)	1829 29 maggio	Vedova di Forchi Saverio ex-gendarme pontificio	Id.	»	»	»			»	Id.	193 »	Id.
16	Girardi Rosa (1)	1794 21 febb.	Vedova di Carletti Antonio ex-sostituto cancelliere giudiziario	Grat. e Giustizia	»	»	»			»	Editto 28 giugno 1818	151 23	1861 9 9bre
17	Sorbi Angelo	1793 19 febb.	Custode del palazzo governativo di Pesaro	Finanze	7	»	»	D'ufficio	1862 12 febb.	191 32	Id.	127 68	1860 17 xbre
18	Del Monte Santo	1817 12 9bre	Brigadiere di finanza nelle Marche	Id.	15	2	»	Fisici difetti	1861 22 xbre	720 »	Regol. 21 xbre 1827	360 »	1862 1 genn.
19	Mengarelli Mariano	1817 9 febb.	Comune nel Corpo di finanza stato dimesso dal governo pontificio per motivi politici	Id.	7	21	»	»	»	325 38	Id.	198 52	1861 1 detto

(1) Durante vedovanza. (2) Sino al raggiungimento dell'età normale od anteriore eventuale collocamento. (3) Durante vedovanza della madre e minore età del figlio. (4) Durante vedovanza della madre e stato nubile della figlia.

(5) Istituto di educazione.

La N. 680 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene la seguente Legge:

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato, e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I. — *Istituzione e attribuzioni delle Camere di commercio ed arti.*

Art. 1. Sono instituite in tutto il Regno Camere di commercio ed arti, per rappresentare presso il Governo e per promuovere gli interessi commerciali ed industriali.

La sede e la circoscrizione territoriale di ciascuna Camera, ed il numero de' suoi componenti, saranno fissati con Decreto Reale.

Art. 2. Le Camere di commercio ed arti:

a) Presenteranno al Governo le informazioni e le proposte che giudicheranno utili al traffico, alle arti e alle manifatture; gli faranno conoscere quali sono le loro vedute intorno ai modi di accrescere la prosperità commerciale ed industriale, indicando le cause che la impediscono ed i mezzi di rimuoverle;

b) Faranno e pubblicheranno annualmente una relazione al Ministero d'agricoltura, industria e commercio sovra la statistica e l'andamento del commercio e delle arti del loro distretto;

c) Compileranno, a richiesta dei tribunali, ruoli di periti per le materie commerciali;

d) Avranno nella loro dipendenza le borse di commercio e ne faranno le spese;

e) Eserciteranno rispetto agli agenti di cambio, mediatori e periti, le attribuzioni risultanti dalle leggi speciali che regolano l'esercizio di essi;

f) Formeranno, in quanto occorra, la lista degli eleggibili a giudici del tribunale di commercio, la quale dovrà almeno contare tre nomi per ciascun giudice da nominare dal Re;

g) Potranno stabilire e dirigere uffici per la stagionatura e il saggio delle sete;

h) Potranno avere, dal Ministero di agricoltura, industria e commercio speciali incarichi relativi al commercio, non che l'amministrazione di emporii pubblici, magazzini di merci nei porto-franchi, magazzini di salmento ed altri stabilimenti aventi per iscopo l'utilità commercio e delle arti;

i) Daranno al Ministero ed alle altre autorità governative le informazioni ed i pareri dei quali fossero richieste su materie di loro competenza;

l) Potranno provvedere in proprio o col concorso del Governo, della provincia o del municipio all'istituzione e mantenimento di scuole per l'insegnamento di scienze applicate al commercio ed alle arti, ed alla formazione di esposizioni industriali e commerciali relative al loro distretto;

m) Potranno convocare in Assemblea generale determinate categorie di elettori del distretto della Camera per l'esame di questioni d'interesse commerciale od industriale da fissarsi e pubblicarsi all'atto della convocazione;

n) Potranno riunirsi con altre Camere del Regno in assemblee generali onde esaminare questioni commerciali ed industriali d'interesse comune.

Art. 3. Potranno far eseguire vendite volontarie di merci a pubblici incanti, le quali saranno sottoposte ad una tassa di registro del 1/2 per cento sul prodotto della vendita eseguita.

Le spese tutte degli incanti saranno sopportate dalla rispettiva Camera, la quale potrà perciò riscuotere un diritto non superiore al 1/2 per cento, sul prodotto della vendita eseguita.

Le norme per questa vendita saranno determinate con regolamento fatto sulla proposta della Camera di commercio con R. Decreto.

È in facoltà del Governo di accordare simile concessione ad altri pubblici stabilimenti commerciali.

Art. 4. Ciascuna Camera può essere sciolta con Decreto Reale, e la sua amministrazione affidata ad un commissario governativo sino all'insediamento della nuova Camera.

Potrà egualmente il Governo sopprimere le Camere esistenti sovra domanda degli interessati e sentito il parere del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale del luogo.

CAPO II. — *Composizione di ciascuna Camera.*

Art. 5. Le Camere saranno elettive.

Il numero dei componenti le medesime non potrà essere maggiore di ventuno, nè minore di nove, e verrà determinato a mente dell'art. 1.

Possono esserne membri i nazionali e gli stranieri aventi le condizioni prescritte dalla presente legge.

Art. 6. I componenti di ciascuna Camera saranno eletti a maggioranza relativa, nei modi indicati dalla presente legge.

Essi scelgono fra loro un presidente ed un vicepresidente a maggioranza assoluta di voti o per squittinio segreto.

Art. 7. L'ufficio dei membri della Camera è gratuito.

Alla fine di ogni biennio i componenti la Camere saranno rinnovati per la metà del loro numero; se sono in numero impari, ne sarà rinnovato uno di meno nel primo biennio che nel secondo.

Al compiersi del primo biennio la esclusione sarà fatta per estrazione a sorte, in seguito si rinnoveranno per anzianità di elezione.

Gli uscenti potranno essere rieletti.

Art. 8. Il presidente ed il vicepresidente dureranno in carica due anni, e potranno essere rieletti.

Art. 9. Il presidente è il legale rappresentante della Camera, ne dirige l'amministrazione, convoca e presiede le adunanze, firma le corrispondenze e tutti gli atti, e certifica la firma dei negozianti e dei mediatori.

Il vicepresidente supplisce il presidente in caso di assenza, e, mancando ambidue, il più anziano d'età tra i componenti la Camera terrà la presidenza.

Art. 10. Non potranno contemporaneamente far parte della stessa Camera i consanguinei fino al secondo grado civile, gli affini di primo grado, i soci collettivi o amministratori di una stessa società.

Il numero degli stranieri non potrà eccedere il terzo dei componenti la Camera.

CAPO III. — *Elezioni.*

Art. 11. Sono elettori ed eleggibili:

a) Tutti gli esercenti commerci, arti od industrie, capitani marittimi, che trovinsi inscritti sulle liste elettorali politiche dei Comuni compresi nella circoscrizione della Camera, o che, residenti in essi Comuni, risultino, o per notorietà o per giustificazioni date, inscritti sulle liste politiche di altri Comuni;

b) I capi-direttori di stabilimenti ed opifici industriali ed i gerenti delle società anonime di fabbricazione e accomandita che hanno sede nel Comune, i quali trovinsi inscritti in alcuna delle liste elettorali politiche;

c) I figli o generi di primo e secondo grado che ebbero la delegazione richiesta per essere elettori politici da vedove e mogli separate di corpo dal proprio marito, che siano mercantesse o proprietarie di opifici industriali;

d) Gli stranieri che da cinque anni almeno esercitino il commercio o le arti ed abbiano le condizioni richieste per l'iscrizione dei nazionali sulle liste politiche.

Art. 12. Non sono nè eleggibili, nè elettori, le persone di cui all'art. 23 della legge comunale e provinciale 23 ottobre 1859; e sono pure ineleggibili gl'impiegati delle Camere di commercio e le persone che hanno liti colle medesime.

I membri delle Camere che cadessero in alcuno dei casi previsti dal presente articolo decadranno immediatamente dal loro ufficio.

Art. 13. La formazione e revisione delle liste degli elettori delle Camere di commercio sarà fatta nei tempi e modi con cui si fanno e rivedono le liste elettorali comunali, colla differenza che le funzioni ivi affidate al governatore ed alla deputazione provinciale saranno adempiute dalla rispettiva Camera di commercio ed arti, ovvero, in mancanza della Camera, dal tribunale di commercio o da quello che ne fa le veci nella città ove la nuova Camera debbe risiedere.

Contro le decisioni della Camera o del tribunale vi sarà ricorso presso la Corte d'appello nella cui giurisdizione essa si trova, nei modi e termini stabiliti per le elezioni comunali.

Art. 14. Il Governo con R. Decreto determinerà le sezioni elettorali di ciascuna Camera, e l'elezione si farà in esse nei luoghi fissati dalla Giunta municipale, o dalla Camera di commercio nei comuni ove essa ha sede.

In ogni sezione elettorale si pubblicherà, ad ogni elezione ed in ciascun anno all'epoca della sua revisione, la lista generale degli elettori della Camera di commercio decretata dalla Camera o dal tribunale che ne fa le veci.

Art. 15. Per tutto quanto concerne la costituzione degli uffizi elettorali, i poteri del Presidente e degli al-

tri componenti gli uffizi, le forme delle votazioni, le discipline per le operazioni di squittinio, e la polizia delle adunanze, non che le pene comminate a coloro che contravverranno alle leggi e regolamenti in materia elettorale, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge sulle elezioni comunali, in quanto non sia altrimenti disposto nella presente legge.

Art. 16. L'ufficio pronuncia in via provvisoria su tutte le difficoltà che si sollevano riguardo alle operazioni dell'adunanza, sulla validità dei titoli prodotti e sovra ogni altro incidente, come anche sui richiami intorno allo squittinio.

Si farà menzione nel verbale di tutti i richiami inserti e delle decisioni profferite dall'ufficio.

Le note o carte relative a tali richiami saranno munite del *visto* dai componenti l'ufficio ed annesso al verbale.

Art. 17. Il processo verbale dell'elezione sarà indirizzato al presidente della Camera di commercio, ed in mancanza di essa a quello del tribunale di commercio fra tre giorni dalla sua data.

La Camera, o in sua vece il tribunale, nello stesso termine di tre giorni pubblicherà il risultato delle votazioni e lo notificherà alle persone elette.

Art. 18. Contro le deliberazioni prese dall'ufficio elettorale è ammesso il ricorso al tribunale di commercio od a quello che ne fa le veci.

Il ricorrente, a pena di nullità, dovrà citare la parte interessata. Dovrà farlo fra cinque giorni dal dì della decisione dell'ufficio elettorale.

Il convenuto avrà dieci giorni per rispondere.

Il tribunale, scorso quest'ultimo termine, giudicherà fra giorni quindici.

Contro le decisioni per capacità elettorale si può ricorrere alla Corte d'appello.

Il procedimento sarà conforme a quello per le elezioni comunali.

Art. 19. Il diritto di votazione è personale, e non può essere delegato che nei casi previsti espressamente ed ammessi nella presente legge.

Art. 20. Ove l'elezione cadesse contemporaneamente sopra congiunti, affini, soci od amministratori ne' termini medesimi dell'articolo 10, ovvero il numero degli stranieri eccedesse il terzo della totalità dei componenti la Camera, saranno preferiti coloro ch' ebbero maggior numero di voti, ed a parità di voti, l'anziano di età.

Se l'elezione non è contemporanea, il nuovo eletto rimarrà escluso.

Si riterrà parimenti per escluso chi per sei mesi non prende parte alle adunanze della Camera.

Art. 21. Qualora nello squittinio risultasse eletto alcuno che non avesse le qualità volute dalla legge, sarà nominato quello che gli succede per maggior numero di voti.

In caso di parità di voti, avrà la preferenza l'anziano di età.

In egual modo si procederà per le vacanze che si verificheranno successivamente per morte, rinunzia o perdita dell'eleggibilità.

Chi surrogherà uno uscito di carica innanzi il tempo di sua uscita regolare, rimarrà in ufficio il solo tempo che avrebbe durato il predecessore.

Art. 22. Verificandosi alcuno dei casi previsti dall'articolo precedente, spetterà alla Camera di chiamare al posto vacante colui che è dall'articolo medesimo designato ad occuparlo.

Art. 23. Le elezioni si effettueranno di pieno diritto la prima domenica di dicembre, e i nuovi eletti saranno insediati al 1.o gennaio successivo.

Nei casi di rielezione di una Camera sciolta o di istituzione d'una Camera nuova, un Decreto Reale fisserà il tempo in cui avranno luogo le elezioni ed i procedimenti preparatorii, non che l'insediamento della Camera.

Le nuove elezioni per causa di scioglimento della Camera non potranno essere protratte oltre due mesi dal dì dello scioglimento.

Art. 24. Quando una Camera nuovamente istituita o rieletta venga insediata nel primo anno del biennio di cui è parola all'art. 7, si considererà come entrata in funzione il 1.o gennaio dell'anno medesimo; quando sarà insediata nel secondo, si considererà come entrata in funzione il 1.o gennaio del seguente anno.

Capo IV. — *Adunanze.*

Art. 25. Le adunanze di una Camera saranno legali quando v'interverrà la metà almeno del numero dei suoi componenti.

Mancando il numero legale, sarà fatta una seconda convocazione, e le deliberazioni in essa prese saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti, restringendosi però agli affari stati portati all'ordine del giorno della prima convocazione, de' quali sarà data nota nell'avviso della seconda.

Art. 26. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità quello del Presidente o di chi ne fa le veci sarà preponderante.

Art. 27. Le norme circa le adunanze, le discussioni, il modo di votazione, ed ogni altra cosa relativa all'amministrazione interna, saranno determinate da un regolamento compilato da ciascuna Camera entro lo spazio di due mesi dal giorno del suo insediamento, e da approvarsi dal Ministro di agricoltura, industria e commercio nel termine di un mese dalla fatta trasmissione.

Art. 28. Sarà in facoltà delle Camere di pubblicare le deliberazioni loro.

Capo V. — *Impiegati.*

Art. 29. Le Camere istituite colla presente legge nomineranno il segretario e gli altri impiegati nei limiti della pianta da approvarsi dal Ministro d'agricoltura, industria e commercio, e potranno rivocarli.

Le nomine e le rivocazioni avranno luogo a maggioranza assoluta di voti a squittinio segreto.

Gl'inservienti saranno nominati dal Presidente e revocabili da lui.

Capo VI. — *Patrimonio e tasse.*

Art. 30. Le Camere di commercio ed arti potranno avere un patrimonio loro proprio.

Non potranno però impiegarlo in imprese commerciali o industriali.

Art. 31. Le Camere che non hanno rendite proprie o che le hanno insufficienti, provvederanno alle somme occorrenti ri

a) Prelevando un diritto sui certificati ed altri atti che emaneranno la Camera, esclusi quelli che si riferiscono alle elezioni, che saranno sempre gratuiti;

b) Imponendo una tassa speciale sopra le assicurazioni marittime, polizze di carico, i noleggi ed altre contrattazioni commerciali della stessa natura;

c) Imponendo centesimi addizionali sulle tasse commerciali ed industriali già esistenti nel distretto della Camera, od in mancanza di esso, tassando gli esercenti commercio ed industria in proporzione del loro traffichi.

Niun diritto o tassa potrà essere stabilito se non con approvazione del Governo, da emanare con Decreto Reale dietro parere del Consiglio di Stato.

Art. 32. I reclami contro la formazione del ruolo dei tassabili, di cui all'articolo precedente, saranno giudicati inappellabilmente dal tribunale di commercio della città ove risiede la Camera o da quello che ne fa le veci.

I reclami contro la percezione dei diritti non dovuti saranno giudicati inappellabilmente nella sede commerciale secondo le ordinarie regole di competenza.

Art. 33. Le tasse di cui sopra saranno riscosse coi privilegi delle pubbliche imposte.

I modi di riscuoterle saranno stabiliti con Decreto Reale.

Capo VII. — *Amministrazione.*

Art. 34. Ciascuna Camera terrà un registro delle entrate e delle spese.

Art. 35. Non più tardi del mese di ottobre di ciascun anno le Camere compileranno il loro bilancio e lo sottoporranno all'approvazione del Ministro di agricoltura, industria e commercio, o del Prefetto della provincia che fosse da lui delegato.

Compileranno entro il mese di aprile il conto attivo e passivo dell'anno precedente, ne chiederanno l'approvazione al Ministro od al Prefetto della provincia che fosse da esso delegato; ottenuta la quale verrà pubblicato per categorie colle stampe.

Così i bilanci come i conti saranno formati sopra modulo uniforme da determinarsi con Decreto Reale.

Capo VIII. — *Disposizioni generali e transitorie.*

Art. 36. Alle attuali Camere di commercio, d'agricoltura e commercio; d'agricoltura, commercio ed arti; di commercio, arti e manifatture; di commercio ed industrie, sono sostituite le Camere di commercio ed arti ordinate colla presente legge.

Quelle tra le nuove Camere che saranno ordinate nella residenza delle attuali succederanno al loro patrimonio ed alle loro obbligazioni, ed eserciteranno nell'amministrazione di banche od altre società ed istituti d'insegnamento quella parte d'ingerenza che le attuali vi esercitano.

Art. 37. Nell'istituire una Camera, o variare la sede delle già esistenti, come pure nel caso di soppressione sarà sentito il Consiglio provinciale ed anche il Consiglio del Comune ove la Camera avrà la sua sede e di quello da cui sarà tolta.

Art. 38. Agl'impiegati delle Camere attuali e degli uffizi da esse dipendenti, che non saranno mantenuti in ufficio, sarà data una gratificazione sui bilanci delle nuove Camere, che non potrà essere minore di un'annata, nè maggiore di tre, dello stipendio che godono e che dovrà proporsi dalla nuova Camera a seconda dei meriti e della durata del servizio di quello al quale la gratificazione è accordata, ed approvarsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 39. Gl'impiegati e salariati delle Camere attuali nominati dal Governo o dai Ministri e stati sottoposti al un rilascio sullo stipendio passeranno al servizio delle nuove Camere, conservando *ad personam* gli stessi stipendi e il diritto di conseguire, quando cessino dal servizio, la pensione che a termini delle leggi attuali spetterebbe loro se avessero continuato a servire lo Stato.

Nel caso di soppressione d'impiego gl'impiegati che non abbiano diritto a pensione non potranno essere collocati a riposo se non dopo di essere rimasti in aspettativa per tre anni.

Il trattamento di aspettativa sarà eguale alla metà dell'ultimo stipendio.

Le regole vigenti in ordine alle pensioni delle vedove e figli degl'impiegati e salariati dello Stato saranno pure applicabili nel caso preteito.

Le pensioni di cui nel presente articolo saranno ripartite tra lo Stato e le Camere di commercio in ragione della somma totale degli stipendi che ciascuno abbia corrisposto all'impiegato.

Art. 40. Saranno stabiliti con Decreto Reale i giorni in cui avranno luogo le elezioni generali per la formazione delle nuove Camere di commercio ed arti.

Le Camere attuali continueranno nell'esercizio delle loro funzioni sino a che le nuove non siano insediate.

Il Ministro di agricoltura, industria e commercio provvederà a quanto occorre per la consegna dell'amministrazione dall'una all'altra Camera.

Art. 41. La nuova Camera di commercio che sarà stabilita in Genova, a tenore della presente legge, non avrà diritto a percepire il prodotto della tassa sulle assicurazioni marittime sulle quali non potrà che percepire la parte compartita dalla presente legge, e passerando a carico del bilancio dello Stato le spese delle scuole tecniche e nautiche da detta Camera istituite, come pure il contributo da essa ancora dovuto al Municipio di Genova per la sistemazione della strada Carlo Alberto.

Dal bilancio attivo dello Stato verrà tolto il residuo di contributo di detta Camera di commercio per la costruzione della nave da guerra donata al Re Vittorio Emanuele.

Art. 42. Le disposizioni legislative e regolamentari esistenti nelle varie provincie del Regno per tutto ciò a cui provvede la presente legge, cesseranno di essere in vigore appena che saranno insediate le nuove Camere salvo quanto è stabilito all'articolo 27 della presente legge.

Art. 43. Sino a tanto che non sia promulgata nelle provincie toscane la legge comunale 23 ottobre 1859, si applicheranno nei casi contemplati dagli articoli 12 e 13 della presente legge le norme della legge comunale attualmente vigente in quella parte del Regno.

Ordiniamo che la presente munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Torino addì 6 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE.

PEPOLI

S. M. con Decreti 8, 22, 26, 29 scorso giugno e 3 volgente, sulla proposta del Ministro dell'interno, ha nominato:

Ad uffiziali dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro

Malnoni cavaliere Gerolamo, colonnello della 2.a legione della Guardia Nazionale di Milano;

Ruschi cav. avv. Francesco, gonfaloniere di Pisa;

Ed a cavalieri dell'Ordine stesso

Margaria Giuseppe, maggiore nello Stato-maggiore della Guardia Nazionale di Torino;

Spisani Gaetano, sindaco di Copparo;

Michelazzi Francesco, maggiore nella Guardia Nazionale di Pisa;

Herczeghy dottore Maurizio;

Lordi Decio, sotto-prefetto di Campagna;

Rossone geometra Giovanni;

Borgatta Gerolamo, sindaco di Rocca-Grimalda;

Mochetti avv. Agostino (d. Cuneo);

Guasparrini Giuseppe;

Valsecchi can. t.ol. Giacomo;

Martinucci avv cato;

Benetti Eugenio, sindaco di Venezia.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — TORINO, 10 *Luglio* 1862

MINISTERO DELLE FINANZE.

Direzione generale del Demanio e delle Tasse.

Si avverte che la dispensa dal bollo posta dal n. 22 della Legge sul Bollo 21 aprile 1862 è quella assoggettata al bollo di centesimi 3, gli stampati e manoscritti che si affiggono al pubblico e sui muri, come sulle vetrine, su le porte od imposte delle case o botteghe per locazioni di alloggi, per l'annunzio di generi in vendita e simili, gli uffiziali ed agenti di pubblica sicurezza sono incaricati di accertare le contravvenzioni relative, non che di staccare e di annullare tutti gli stampati e manoscritti affissi al pubblico senza il bollo prescritto.

Si pregano i signori direttori degli altri Giornali d'Italia a riprodurre il presente avviso.

SITUAZIONE DELLA BANCA NAZIONALE

a tutto il giorno 28 giugno 1862.

Attivo.

Numerario in cassa nelle sedi	L.	31,156,061 06
Id. Id. nelle succurs.	»	14,185,437 76
Biglietti delle Zecche dello Stato	»	4,275,601 45
Portafoglio nelle sedi	»	51,142,866 73
Anticipazioni Id.	»	22,679,102 17
Portafoglio nelle succurs.	»	23 719,656 81
Anticipazioni Id.	»	7,344,006 88
Effetti all'incasso in conto corrente	»	305,527 81
Immobili	»	2,836,013 99
Fondi pubblici	»	11,517,830 91
Azionisti, saldo azioni	»	10,000,250 »
Spese diverse	»	1,970,036 12
Indennità agli azionisti della Banca di Genova	»	622,222 23
Tesoro dello Stato (Legge 27 febb. 1856)	»	331,587 16
Totale	L.	183,106,651 09

Passivo.

Capitale	L.	40,000,000 »
Biglietti in circolazione	»	86,892,967 20
Fondo di riserva	»	4,316,729 39
Tesoro dello Stato conto corrente Disponibile 1,731,079 13 / Non disponibile 21,071,874 49	»	22,801,953 61
Conti correnti (Dispon.) nelle sedi	»	4,6 4,497 68
Id. (Id.) nelle succurs.	»	660,996 58
Id. (Non disp.)	»	16,324,381 56
Biglietti a ordine (Art. 21 degli Statuti)	»	2,413,013 10
Dividendi a pagarsi	»	86,069 25
Risconto del semestre precedente e saldo profitti	»	516,201 57
Benefizi del 6.to in corso nelle sedi	»	1,508,353 72
Id. Id. nelle succurs.	»	729,890 28
Id. Id. comuni	»	7,391 93
Tesoro dello Stato conto prestito	»	1,365,833 38
Diversi non disp.	»	4,256,341 73
Totale	L.	183,106,651 09

FRANCIA

Il *Moniteur Universel* dell'8 pubblica il seguente decreto imperiale, datato dalle Tuileries 25 giugno ultimo:

Art. 1. Si procederà alla costruzione di un ponte sul Varo pel servizio della strada imperiale N. 7 da Parigi all'Italia e alla rettificazione della detta strada, conformemente alla direzione generale espressa da una linea rossa piena sul disegno visto qui sotto, che rimarrà annesso al presente decreto. Questo ponte sarà addossato al viadotto che dovè stabilirsi per la strada ferrata da Tolone a Nizza.

Art. 2. La spesa, stimata ad 1,200,000 franchi, sarà imputata per 816,000 fr. sui fondi applicati annualmente alla costruzione dei grandi ponti e 204,000 su quelli destinati alle rettificazioni delle strade imperiali (2.a sezione del bilancio del ministero dei lavori pubblici).

Lo stesso giornale annunzia la partenza, nel mattino del 7 corrente, del principe imperiale pel castello di Saint-Cloud e quella dell'imperatore e dell'imperatrice da Fontainebleau per andare a visitare i dipartimenti della Nièvre, del Puy-de-Dôme e del Cher. Questo viaggio non deve durare che alcuni giorni. A Nevers le LL. MM. II. entrarono in mezzo ad un concorso immenso di popolazione. Visitata la cattedrale e ricevute le autorità, le LL. MM. assistettero al dèfilé del dipartimento fattiero per così dire, essendo che di 318 comuni 283 erano rappresentati quasi integralmente. Il dèfilé non durò meno di due ore e diede alle LL. MM. una splendida prova delle vive simpatie che animano il dipartimento della Nièvre.

AUSTRIA

Nella Camera dei deputati, tornata del 5 luglio, il ministro conte Wickenburg risponde ad un'interpellanza del Dr. Giskra, riguardo all'ampliamento del porto di Trieste:

Ben di sovente ed a più riprese venne intavolato, dice il ministro, il progetto d'una trasformazione della rada di Trieste per convertirla in un porto corrispondente ai rapporti ed alle esigenze presenti. In questi ultimi tempi, quel progetto fu vivamente discusso, per l'accresciuto commercio e per la compiuta linea delle ferrovie che conducono a quella volta.

A discutere quell'oggetto venne istituita una Commissione composta di periti dell'arte e presieduta dal sig. Luogotenente di Trieste, la quale preventivamente si è occupata dello svolgimento della quistione, considerandola dal lato tecnico ed economico. Il parere della Commissione, il quale esaurisce l'oggetto compiutamente, è ora stato presentato e costituisce l'oggetto delle ulteriori pertrattazioni nel seno del ministero. Quando queste saranno condotte a termine, allora si passerà ad esaminare l'altra quistione, che riguarda il modo di procacciarsi i mezzi pecuniarii a tal uopo occorrenti.

Il governo non è quindi nel caso di potere per ora dichiarare se ed in quanto egli si troverà nel caso di invocare la cooperazione costituzionale dell'eccelso Consiglio dell'impero (*Oss. triest.*).

RUSSIA

Scrivono all'*Indépendance belge* da Varsavia 4 luglio:

Ecco alcuni particolari sul nuovo ed orribile attentato di cui il telegrafo vi recò la notizia.

Nel mattino di ieri, 3 luglio, S. A. I. il granduca Costantino aveva ricevuto al castello di Belvedere gli alti-uffiziali polacchi e una deputazione del Corpo municipale che gli erano stati presentati dal capo dell'amministrazione civile, marchese Wielopolski.

Per ciascuno il granduca aveva avuto una parola cortese. Ai membri del Consiglio di Stato aveva detto che faceva assegnamento sul loro leale concorso, ed era lieto di poter lavorare con loro. A mezzodì S. A. I. erasi recata, da prima alla cattedrale greca, quindi alla cattolica, ove era stato ricevuto alla soglia di queste due chiese dagli arcivescovi metropolitani dei due culti.

Dovunque per istrada era stato accolto da una folla premurosa, e in diversi punti eransi uditi vivi applausi. Alla sera S. A. I., il cui cocchio non era circondato da alcuna guardia, erasi recata al teatro per assistere ad una rappresentazione dell'opera *Straniella*. Al momento in cui, prima del fine dello spettacolo, stava per salire in cocchio, sotto il vestibolo del teatro, verso le nove e mezzo di sera, un individuo, cui era venuto fatto di appiattarsi in un andito vicino, si avvicinò e tirò un colpo di pistola a bruciapelo, il quale fortunatamente non fece che sfiorare la clavicola sinistra, la palla essendo stata ammortita da una bottone e dagli spallini militari.

L'assassino fu immediatamente arrestato da un aiutante di campo di servizio, il barone Brenner, che lo afferrò siffattamente per la nuca, che quasi gli tolse il respiro. Ne risultarono nausee ed alcuni vomiti, che nel primo momento fecero credere, a torto, ad un avvelenamento. Questo sciagurato, che impugnava ancora l'arme micidiale, si noma Jaroszynski, apprendista sarto.

È già stato interrogato, e parecchi de' suoi complici furono arrestati. È cosa malagevole il dirvi ora lo stupore, l'indegnazione provocata tanto fra i Polacchi, quanto fra i Russi. Come ben potete immaginarvi, fu immediatamente interrotta la rappresentazione teatrale, ed uno dei primi, personaggi accorsi presso il granduca, che diede in questa congiuntura prova di grande fortezza d'animo, fu il marchese Wielopolski. Il granduca, ricondotto nel suo palco, vi ricevette i soccorsi dell'arte, e, curata la ferita, si recò in cocchio chiuso al castello di Belvedere. Egli stesso si recò a rassicurare la granduchessa, la quale, nonostante lo stato di gravidanza molto avanzato in cui si trova, sopportò con grande coraggio la triste notizia.

Nel primo momento potevasi temere che questo criminoso tentativo non fosse foriero di altre scene sinistre. Perciò forti distaccamenti di truppe occuparono e incontanente tutte le piazze pubbliche. Fortunatamente la notte e tutta la giornata d'oggi passarono tranquillamente.

Quale sarà ora la conseguenza dell'attentato? Speriamo che non ne avrà altra che costringere il partito dell'ordine a calcolare le sue forze e chiarirsi energicamente contro una minoranza faziosa, la quale non retrocede davanti ad alcun mezzo per mettere a repentaglio l'opera rigeneratrice inaugurata dal Sovrano sotto gli auspicii del suo augusto fratello e del marchese Wielopolski.

Non si sono confermati i sospetti che pesavano sull'individuo di cui vi parlava nell'ultima mia, ma dicesi oggi che l'autore dell'attentato commesso contro il conte Luders si trovi fra parecchi individui arrestati in seguito al nuovo delitto di ier. La ferita del conte lo fa soffrire assai da alcuni giorni.

Ecco la traduzione dell'articolo uficiale sull'attentato:

« Ieri alle nove e mezzo di sera, quando S. A. I. il granduca Costantino, uscendo dal gran teatro, saliva in cocchio, si avvicinò un giovane e gli tirò un colpo di pistola. La bontà della Provvidenza vegliò sopra una vita sì cara. La palla, traversando l'abito militare, la spallina, la cravatta e la camicia, sfiorò il corpo sopra la clavicola sinistra, e impegnata nelle frangie delle spalline si arrestò tra la carne e la camicia.

« Lo sciagurato assassino fu arrestato sul luogo del delitto. »

SERVIA

Scrivono al *Siècle* da Belgrado 2 luglio:

Achmet-Vefik Effendi continua l'inchiesta cominciata

nella fortezza fuori del concorso del governo e delle autorità serbe. Egli non ha comunicazioni che col ministro degli affari esteri, sig. Garaschanin.

La polizia serba da sua banda dà opera ad una inchiesta dalla quale risulta che furono distrutte interamente 20 case e 337 danneggiate più o meno dal bombardamento. Non sono comprese in questo numero le case appartenenti a' Turchi.

Il governo consegnò ieri l'altro ai consoli una nota relativa agli ultimi avvenimenti. Dopo avere stabilito in questa nota: 1. l'impossibilità di tornare allo stato antico di cose; 2. di conciliare l'ulteriore occupazione delle fortezze per le guarnigioni turche collo sviluppo commerciale, industriale e morale delle città serbe adiacenti, il sig. Garaschanin conchiude col chiedere che vengano atterrate le fortezze come furono atterrate le fortezze moldo-valache della riva sinistra del Danubio, dopo la pace di Andrinopoli nel 1829.

Egli è certo che questo partito è il solo che si possa abbracciare in questo momento. Esso mette i Serbi allo schermo delle violenze dei Turchi, pur avuto riguardo alla dignità di questi, e differisce, se non impedisce affatto una crise la quale nello stato attuale della Turchia e dell'Europa meridionale non potrebbe che riuscir fatale all'Impero Ottomano.

FATTI DIVERSI

ISTITUTI COMMEMORATIVI. — *Sottoscrizione per onorare la memoria di Federico Carlo di Savigny.*

Programma.

La Società dei giuristi di Berlino, nell'adunanza straordinaria tenuta il 29 novembre 1861 per la solenne commemorazione dell'insigne giureconsulto Federico Carlo di Savigny, deliberava di fondare un'istituzione con questo nome per promuovere gli studi di giurisprudenza comparata.

Il Comitato dei giureconsulti costituitosi in Berlino per l'esecuzione di questa deliberazione stabilì che in onore e sotto il nome del celebre giureconsulto prussiano venisse fondata un'istituzione allo scopo:

« 1. Di promuovere con proporzionate ricompense la « pubblicazione di lavori di giurisprudenza comparata, « segnatamente pel confronto del diritto romano col « diritto germanico e di quelli in relazione colla *storia* « *del diritto romano nel medio evo*, di Savigny, che trat- « tano della successiva letteratura e della storia dottri- « nale del diritto romano;

« 2. Di fornire ai giureconsulti più valenti, senza di- « stinzione di nazionalità, i mezzi acconci per cono- « scere personalmente e studiare sulla faccia stessa « dei luoghi le istituzioni giuridiche degli altri paesi » (Programma del Comitato di Berlino).

Quindi si aprì una sottoscrizione per raccogliere in Germania e fuori di essa i fondi necessari ad attuare la mentovata institusione. Quando saranno raccolti questi fondi il Comitato anzidetto rappresentante la Società dei giuristi e la R. Accademia delle scienze di Berlino determineranno le norme con cui saranno amministrati tali fondi e l'impiego del reddito che se ne ritrerrà.

La distribuzione di questo reddito dovrà essere fatta alternativamente dalle RR. Accademie di Berlino, di Monaco e di Vienna secondo le regole che saranno di mutuo accordo dalle medesime stabilite (citato programma).

Certo non potevasi in Germania onorare in miglior modo la memoria di Savigny che col fondare un'istituzione, per la quale sotto gli auspicii del suo nome si venisse a promuovere il progresso di quegli studi a cui egli aveva consecrato la sua vita e la potenza del suo ingegno. Per tal guisa si provvede a mantenere attivo l'impulso dato dal grande giureconsulto agli studi storici del diritto e il suo spirito si continua in certa maniera in questa institusione.

Il pensiero della Società dei giuristi di Berlino venne favorevolmente accolto in tutti i paesi ove la scienza è in onore. Comitati per raccogliere le offerte destinate a recare ad effetto la preaccennata institusione vennero instituiti, non che in Germania, in Francia, in Olanda, in Inghilterra, in Russia.

Oltre al Re di Prussia varii principi della Germania, l'Imperatore dei Francesi, la Regina d'Inghilterra concorsero a rendere omaggio al nome di Savigny. I sottoscritti, rispondendo all'invito avuto dal Comitato di Berlino, per riverenza alla memoria dell'autore della *Storia del diritto romano nel medio evo* si costituirono in Comitato assumendosi l'incarico di promuovere il concorso degli italiani alla summenzionata institusione.

Esso ha la sua sede in Torino nell'ufficio della *Regia Deputazione sopra gli studi di storia patria*.

E S. Ecc. il signor Ministro de la pubblica istruzione, accogliendo le instanze fattegli, si compiacque di assicurare il Comitato della sua cooperazione a dare alla memoria dell'illustre giureconsulto prussiano, così benemerito dell'Italia, quella testimonianza di onore che gli è dovuta.

A tale intento con circolare ministeriale del 19 aprile p. p. vennero invitate tutte le facoltà di giurisprudenza del Regno a concorrere alla sottoscrizione aperta al sovrindicato scopo, e venne pure ordinato in ciascuna Università un Comitato di studenti delle facoltà di diritto incaricato di ricevere le oblazioni dei loro compagni.

Il Ministero della pubblica istruzione ha dato pure gli opportuni provvedimenti affinchè le oblazioni vengano depositate presso i cassieri delle Università, i quali sono incaricati di trasmettere i fondi raccolti pel summenzionato oggetto all'Economo del suddetto Ministero sig. cav. Gatti.

I nomi degli oblatori saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Il Comitato non dubita che gl'italiani, e segnatamente i cultori delle scienze giuridiche e storiche, risponderanno volenterosamente a questo invito, e l'Italia gareggerà cogli altri paesi più civili nel concorrere e ad onorare la memoria del grande giureconsulto prussiano.

« Se v'ha cosa (opportunamente osserva nella succit « circol. minist.) nella quale la fratellanza dei popoli « debba più potentemente manifestarsi, è certamente « nel culto della scienza, la quale varca ogni confine « naturale o fattizio e spande su tutti il tesoro de suoi « beneficii. « L'Italia poi ha un debito speciale di ricono-scenza verso l'insigne Prussiano, il quale coll'immortale sua Storia del Diritto Romano elevò pure un monumento non perituro al genio italiano, illustrò uno dei più splendidi periodi della nostra storia e fece meglio conoscere a tutto il mondo civile una delle nostre glorie più pure, le Università e i meriti dei giuristi italiani dell'età di mezzo.

Torino, 28 maggio 1862.

FEDERIGO SCLOPIS

Pietro L. Albini, prof. di diritto, Torino, Carlo Sandi di Vesme id., avv. Emanuele Bollati id., Luigi Volpicella di Bergamo, Gabriele Rosa id., Vito Fornari di Napoli, Diego Orlando id., prof. Francesco Conti di Milano.

MONUMENTO A DANTE. — Il *Monitore Toscano* pubblica la seguente lista di Accademie e di Municipi italiani che hanno sottoscritto per un'offerta all'impresa del monumento a Dante:

Accademie. 1. Della Crusca, in Firenze; 2. Carrara di belle arti, in Bergamo; 3. Scientifico-letteraria di Udine; 4. Dell'Ateneo, in Brescia; 5. Accademia Cingolana degl'Incolti.

Municipi. 1. Napoli; 2. Brescia; 3. Catania; 4. Alessandria; 5. Imola; 6. Pineruló; 7. Jesi; 8. Fabriano; 9. Sorbolo; 10. Forlì; 11. Cornigliò; 12. Bondeno; 13. Longiano; 14. Alfonsine; 15. Siena; 16. Bagno a Ripoli; 17. Sole; 18. Pelago; 19. San Miniato; 20. Rio (isola d'Elba); 21. Pellegrino; 22. Incisa; 23. Legnaja; 24. San Giovanni in Persiceto.

BIBLIOTECA IMPERIALE DI FRANCIA. — Sotto il titolo di *Dono dell'Imperatore alla Biblioteca imperiale* il *Moniteur Universel* pubblica un articolo di numismatica, del signor Henri Lavoix, conservatore sotto-direttore aggiunto del gabinetto delle medaglie, da cui togliamo quanto segue:

Durante il suo soggiorno in Francia S. A. Said Pascià ha offerto all'Imperatore un importante collezione di 11,500 monete greche, romane e musulmane. Nell'alta sua sollecitudine per gli stabilimenti scientifici, S. M. ha voluto che quelle medaglie, messe a disposizione del pubblico istruito, fossero collocate nella Biblioteca imperiale, ove esse faranno parte ben presto delle collezioni numerose del Gabinetto di Francia. Mercè questa liberalità dell'Imperatore, le serie monetarie del dipartimento delle medaglie stanno per ricevere un notevole aumento, poichè fra le monete greche del vicerè d'Egitto molte sono inedite e moltissime notevoli per la perfetta loro conservazione. La numismatica d'Atene, di Tebe, d'Argo, della Lega Achea, d'Egina, delle città dell'isola di Rodi, della Jonia, della Licia, di Ciazomene, di Lampsaco, di Cisico, quella di Alessandro il Grande, e dei re della Macedonia, dei Seleucidi, dei Lagidi, già si considerevoli ne' cartoni della Biblioteca, si arricchisce oltre ciò di questo dono di S. M. La collezione romana non offre un mea grande interesse per la bellezza e rarità di parecchie delle sue monete d'oro; citeremo fra le altre le monete degli Antonini e delle due Faustine, e il prezioso aureus di Giulia, figlia di Tito, del quale non si conoscevano sinora che tre esemplari.

In quelle diverse serie di medaglie antiche, la scienza, in mezzo alle quistioni che sollevano le monete sconosciute, avrà molti problemi a risolvere. Ma la parte musulmana della collezione di Said Pascià è quella che soprattutto incontrerà gli elementi di studio più nuovi e più numerosi. Fra quelle 1,600 monete arabe, delle quali circa 700 sono d'oro, il Gabinetto di Francia ha trovato con che completare le sue collezioni orientali. Per lungo tempo i dotti conservatori del dipartimento delle medaglie, dedicatisi particolarmente alla numismatica greca e romana, non si occuparono gran fatto delle monete musulmane; per ciò questa parte della collezione è rimasta, per dir così, allo stato rudimentale, sino a quel giorno in cui i signori Carlo Lenormant, De Longpérier e Chabouillet, riparando l'obblio del passato, dedicarono le intelligenti loro cure a crearla e aggrandirla. E per verità era giustizia, poichè di tutti i rami della numismatica nessuno recava documenti più precisi e più espliciti, nessuno veniva in aiuto alle ricerche dello storico con tanta abbondanza, con tanta esattezza di particolari.

Da 30 anni circa le cure dei conservatori si sono costantemente rivolte a queste serie monetarie che contano di presente da 10,000 capi. Malgrado questo numero, potavansi tuttora molte lacune, e a queste sopperisce, almeno in gran parte, il dono di S. M.

Col *dinar*, moneta d'oro coniata l'anno 79 dell'egira (698 dell'era nostra) comincia la serie delle monete degli Ommeiadi. Questa è, ben si vede, una delle prime monete emesse dai califfi, poichè il conio a tipo puramente musulmano non comincia che quattro anni prima di questa data, vale a dire l'anno 75. La collezione continua a traverso tutti i regni, e giunge sino a quegli ultimi califfi abbassidi, le cui medaglie d'oro sono così rare e sì poco conosciute. Non faremo che menzionare le monete dei Fatimiti, degli Ajubiti, dei Seigiucidi, degli Ulagidi, quelle dei Turcomanni, dei Tatari e dei Persiani, del khan della Crimea e della Caramania.

Merita menzione speciale la collezione, in numero di 560, delle monete eleganti di quei mammalucchi Bahriti e Circassi, contro cui i Crociati pugnarono per sì lungo tempo, e l'uno de' quali, Khalil-el-Aschraf, dopo di aver tolta Tolemaide ai Francki, li cacciò compiutamente dalla Siria. Citeremo altresì i *dinars* di quei Tulonidi, schiavi turchi, governatori dell'Egitto l'anno 868 di Gesù Cristo in nome del califfo Motaz, e divenuti ben presto padroni assoluti di quel ricco paese che loro dovette le sue più belle moschee, i suoi più sontuosi monumenti d'architettura.

Di questi principi non possedevansi che poche monete: la collezione di Said Pascià ne reca 17 al gabinetto di Francia. Fra queste una è preziosa oltremodo: è quella coniata da Dgisch, figlio di Kamaruich, il cui regno non fu che di 9 mesi. Quanto alle monete degli Ottomani, esse formano una serie completa, dai primi sultani di Costantinopoli sino a S. M. Abdul-Aziz, attuale sultano.

Vedesi da questo rapido sunto quali ricchezze ha fatto entrare il dono di S. M. alla Biblioteca imperiale, e il gabinetto di Francia non ha ormai nelle sue serie musulmane che ben poche cose ad invidiare alle nazioni straniere.

Regia Camera di Agricoltura e di Commercio di Torino.

MERCATI DEI BOZZOLI.

Risultamento generale dell'anno 1862.

N.° d'ordine	LUOGO	MERCATI N.	dal giorno	al giorno	Quantità totale de' bozzoli in miriagrammi	Prezzi da L.	Prezzi a L.	Ammontare totale de' prezzi pagati	Prezzo medio generale L.	Prezzo medio generale Mil.	OSSERVAZIONI
1	Montevarchi	30	28 maggio	26 giugno	871	74	62	7921	66	500	
2	Novi	34	30 »	28 »	12901	23	77	683891	53	163	
3	Savigliano	18	5 giugno	22 »	6813	70	30	339199	52	710	
4	Parma	18	7 »	21 »	(1) 3103	59	20	212193	62	393	(1) Più m. 317 vend. a rapp.
5	Chivasso	1	11 »	11 »	76	30	60	3701	48	420	
6	Fivizzano	10	8 »	4 luglio	(2) 387	50	62	21785	56	292	(2) Più m. 40 vend. a prezzi
7	Fossano	15	9 »	23 giugno	15149	30	70	732997	48	388	indeterminati.
8	Figline	8	27 maggio	21 »	2104	50	67	122610	»	»	

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 11 LUGLIO 1862.

Il Senato del Regno nella seduta di ieri, dopo alquanta discussione sull'art. 4 del progetto di legge per l'applicazione nelle provincie lombarde dell'articolo 44 del Codice civile sardo per gli effetti dell'art. 20 del Codice penale, ne ha approvato i rimanenti articoli del progetto con una leggera variazione al 7.o, ed il complesso della legge a squittinio segreto con 70 voti favorevoli sopra 80 votanti.

Ha in seguito fatto precedere nella discussione i due progetti di legge dichiarati d'urgenza, l'uno relativo alla leva militare sui nati nel 1842 e l'altro per l'estensione alle provincie napolitane della legge sul reclutamento militare e vennero ambidue approvati senza contestazione a grande maggioranza di voti.

Preso per ultimo a trattare del progetto di legge per l'affrancamento dei canoni enfiteotici, livelli censi, decime ed altre prestazioni territoriali.

Parlarono nella discussione generale i senatori Di Revel e Nazari contro la proposta di legge, ravvisando ingiusta ed immorale la diversità di trattamento che si vorrebbe sancire riguardo agli stabilimenti di mano-morta.

Il senatore Poggi per contro sostenne il principio osservando che l'inconveniente delle diversità di trattamento deve cedere rimpetto all'utilità generale che la legge è chiamata a produrre.

Il Ministro della finanza aggiunse per ultimo varie considerazioni per provare la giustizia della misura adottata per riguardo al compenso d'affrancamento da corrispondersi ai Corpi morali e l'utilità generale della legge.

Oggi avrà luogo il seguito della discussione.

Nella tornata di ieri della Camera dei deputati il Presidente del Consiglio de' Ministri, interrogatone dal deputato Massari, dichiarava che il Governo aveva in quella stessa mattina ricevuto dal Governo di Russia la nota ufficiale del riconoscimento del Regno d'Italia, e che il Ministro degli affari esteri si riservava di darne partecipazione alla Camera nella seduta seguente, confidando di potere aggiungervi un'altra comunicazione che le tornerebbe egualmente gradita.

La Camera prese quindi in considerazione tre proposizioni di legge presentate dai deputati Mancini, Calucci e Minervini per la riforma delle leggi che riguardano le tasse di registro, bollo ed ipoteca nella loro applicazione alle Provincie meridionali; e proseguì la discussione, interrotta nella tornata dello scorso lunedì, dello schema di legge concernente il servizio postale marittimo fra Ancona e Alessandria d'Egitto. Vi presero parte i deputati Bixio, Marliani, Ricci Giovanni, Crispi, Ninchi, Mancini, Briganti-Bellini, Peruzzi, e il relatore Vacca.

Lettere giunte ieri l'altro a Costantinopoli annunziano che la missione straordinaria italiana, dopo un viaggio felicissimo, durante il quale ricevette dappertutto i più grandi onori, è arrivata il 24 giugno a Tebris, dove prese alloggio nel palazzo imperiale.

A Tebris la missione farà una sosta di due giorni, e si rimetterà quindi in viaggio per Teheran. Tutto il personale di cui essa si compone gode la più perfetta salute.

Un dispaccio telegrafico da Salerno 10 luglio reca che i briganti del Vallo circondati da ogni parte si arrendono o si sbandano fuggendo e che molti sono già in carcere.

Le operazioni si spingono con ogni attività. Il concorso di quasi tutte le Guardie nazionali è degno di moltissima lode.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Nuova-York, 28 giugno.

Dicesi che i federali furono respinti presso Charleston. Lincoln presentò al Senato il trattato conchiuso col Messico pel prestito fattogli di undici milioni.

Combattimenti senza esito decisivo ebbero luogo il 26 e 27 presso Richmond fra Jackson e Mac-Clellan.

Parigi, 10 luglio.

Notizie di Borsa.

Fondi francesi 3 0[0 68 35.

Id. id. 4 1[2 0[0 97 50.

Consolidati inglesi 3 0[0 92 1[8.

Fondi piem. 1849 5 0[0 72 80.

Prestito italiano 1861 5 0[0 70 45.

(Valori diversi)

Azioni del Credito mobil. 823.

Id. Str. ferr. Vittorio Emanuele 360.

Id. id. Lombardo-Veneto 607.

Id. id. Romane 335.

Id. id. Austriache 490.

Londra, 10 luglio.

La Banca ha ridotto lo sconto al 2 1[2 0[0.

Messina, 10 luglio.

Sono arrivati i Reali Principi da Catania alle ore 1 pom. Fra il corteggio di tutte le autorità si diressero al duomo. Li seguiva un'immensa folla. La popolazione era plaudente. Da tutti i balconi molti applausi e battimani. La truppa e la guardia nazionale passarono il *défilé* sotto il palazzo.

Parigi, 10 luglio.

Leggesi nella *Patrie*:

La Francia non entrerà mai in trattative con Juarez. Tosto che l'armata francese sarà entrata in Messico i Messicani saranno consultati ed i loro voti saranno scrupolosamente rispettati. La Francia non lascierà il Messico che dopo la completa esecuzione del futuro trattato.

Leggesi nella *Presse*:

Il corpo d'armata comandato dal generale Forey sarà composto di parecchie divisioni di fanteria con un numero proporzionato di batterie. Dubitasi che il generale Forey parta prima del 25 luglio.

Belgrado, 9 luglio.

Un vapore austriaco rimorchia un bastimento da guerra turco con destinazione per Belgrado. Le autorità austriache sono in diretta corrispondenza colla fortezza.

Parigi, 11 luglio.

Leggesi nel *Moniteur*:

L'Imperatore, rispondendo ad un discorso del sindaco di Bourges disse che è sua intenzione di fare un grande stabilimento militare a Bourges, la cui posizione centrale deve aumentare di molto le forze difensive della Francia.

Rispondendo poi all'arcivescovo di quella città, l'Imperatore proferì parole di ringraziamento per le testimonianze di devozione che gli furono fatte, ed aggiunse che, malgrado le ingiustizie e le agitazioni, egli resterebbe fermo nella linea seguita sinora, e benchè intenda di mantenere intatti i diritti sovrani egli coglierà ogni occasione per testificare il suo rispetto alla religione.

Diminuzione numerario 21 milioni e 2,5; aumento portafoglio 61 1[5; anticipazioni 7 8[10; biglietti 33 3[5; buoni del tesoro e 8 3[5; conti particolari e 27 1[5.

Ragusa, 10 luglio.

Dervisch-Pascià è giunto il giorno 9 a Korito, ove divise la sua armata in due corpi: il primo era diretto sopra Grahovo per ingannare il nemico, il secondo sopra Trubilo per isboccare Nichsik. Vi furono da 7 ad 8 attacchi tra le truppe di Dervisch-Pascià e i Montenegrini, con perdite considerevoli da ambe le parti.

Madrid, 10 luglio.

La città di Messico istituì nel giorno 15 un governo provvisorio composto di cinque notabilità del paese, che vennero incaricate di procedere alle elezioni generali in favore di una monarchia sotto la protezione dell'Europa. Furono dissensi politici avvenuti tra Mon e Prim sugli affari di Grisaba, che cagionarono la dimissione data dal primo.

B. CAMERA D'AGRICOLTURA E DI COMMERCIO DI TORINO.

11 luglio 1862 — Fondi pubblici

Consolidato 5 0[0. C. d. a. p. in c. 70 75 —

C. della m. in c. 70 75 80 90. — corso legale 70 80 — in liq. 70 85 70 75 85 80 75 70 75 p. 31 luglio, in liq. 70 95 71 pel 31 agosto.

Id. 1849 1 luglio. C. d. a. matt. in c. 70 60 — corso legale 70 60.

Dispaccio officiale.

BORSA DI NAPOLI — 10 luglio 1862.

Consolidati 5 0[0, aperta a 70 10 70 10; chiusa a 70 75.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA — N. 163 — Torino, Venerdì 11 Luglio 1862

LIBRERIA GIANINI E FIORE

IL COMUNE DI VERCELLI
NEL MEDIO EVO
dal 1200 al 1555
STUDI STORICI
DEL CAVALIERE
VITTORIO MANDELLI
preceduti dalla biografia scrittia da
GIOACHINO DE-AGOSTINI

Volumi quattro.

COMUNE DI VOLTRI

AVVISO AL PUBBLICO

È aperta l'attendenza per quattro maestri di corso tecnico-in queste scuole comunali.

1. Per un direttore insegnante matematica, collo stipendio di Ln. 1300.

2. Professore di lettere italiane, storia e geografia, collo stipendio di Ln. 1280.

3. Professore di lingua italiana collo stipendio di Ln. 1120.

4. Professore di lingua francese, disegno e calligrafia, collo stipendio di lire nuove 1000.

Gli aspiranti dovranno presentare la loro dimanda corredata degli opportuni documenti a questa segreteria comunale, entro il mese di luglio corrente.

Voltri, 1 luglio 1862.

Il segretario comunale
Angelo PARODI.

PROVINCIA DI PARMA

Circondario di Borgo San Donnino

LA GIUNTA MUNICIPALE DI ROCCABIANCA

Di coerenza alla deliberazione del Consiglio comunale del 27 maggio 1861, approvata dalla deputazione provinciale il 19 febbraio 1862

FA NOTO

Che la mattina del giorno 25 del p. v. luglio, alle ore 10, nella sala del suddetto municipio si procederà dalla Giunta municipale assistita dal segretario comunale agli incanti in tre di tinti lotti per la vendita di alcuni beni stabili di ragione di questo comune e cioè:

Lotto 1.

Del podere *Giarolo* posto a stagno di un sol corpo racchiuso dagli argini della società Scottine, meno ettari 3 53 81 che sono posti fuori argine, dell'estensione in tutto di ettari 25 59 59, colto, alberato, vitato, con geloi, con sopra ampia casa in buono stato, stimato colla perizia dell'ingegnere comunale signor Agazzi dottor Pietro del 4 9.bre 1861 lire 41,266 98.

Lotto 2.

Della proprietà detta *Comuni* posta in Fontanelle, di un solo corpo, dell'estensione di ettari 42 e are 2, colta, alberata e vitata, con sopra casa colonica, stimata dal perito ingegnere colla perizia delli 8 9.bre 1861, lire 33,215 53.

Lotto 3.

Del poderetto denominato *Boschetto*, posto esso pure alle Fontanelle, dell'estensione di ettari 5, are 59 e cent. 6, colto, alberato e vitato, stimato colla detta perizia Agazzi dottor Pietro, 8 9.bre 1861, lire 4,507 87.

S'invita perciò chiunque aspiri all'acquisto dei suddescritti stabili di comparire nel luogo, giorno ed ora sopra indicati, per fare i suoi partiti che saranno accettati dalla Giunta in aumento però ai prezzi rispettivi di stima dei medesimi stabili.

Non saranno accettate oblazioni minori di lire *dieci*.

Si prevengono gli aspiranti a detti acquisti che per essere ammessi a far partito dovranno per garanzia degli effetti dell'asta, essere idonei o per se stessi o per mallevaria che altri faccia per loro, e ciò dovrà essere riconosciuto dalla Giunta che presiederà, e dovranno inoltre depositare presso la Giunta stessa, e prima che si apranno gli incanti, una somma corrispondente al 5 0,0 del prezzo di stima dei fondi in discorso, il quale deposito, sottratte le spese coi danno luogo i rispettivi contratti, verrà restituito a' rispettivi acquirenti alla celebrazione del relativo atto notarile, al quale si procederà entro un mese dal dì della significazione della superiore approvazione dei contratti.

I prezzi per cui avranno avuto luogo le aggiudicazioni degli stabili saranno pagati in tante cartelle del debito pubblico nazionale a quel corso che nelle epoche in cui si dovranno eseguire i pagamenti sarà segnato dal listino della borsa della capitale, e cioè per un terzo all'atto della celebrazione del rispettivo atto notarile, altro terzo entro i *cinque* anni successivi, e l'ultimo terzo entro anni *dieci* a partire sempre dal dì in cui verrà celebrato l'atto d'acquisto.

Gli acquirenti a partire dal dì che andranno in possesso e godimento degli stabili acquistati saranno tenuti di pagare annualmente i frutti in ragione del 5 0,0 all'anno della somma di cui resteranno debitori verso il comune fino al saldo dei prezzi delle dette vendite.

I fogli tutti relativi alle proposte vendite saranno dati a leggere in questo ufficio municipale a chiunque ne farà richiesta nei giorni e nelle ore d'ufficio.

Rocca Bianca, 30 giugno 1862.

Il Sindaco Presidente
D. E. MAGNANI.

Il Segretario comunale
P. CROCI

GIORNALI DA RIMETTERE

Journal des Débats e *La Perseveranza*.

Recapito al Caffè Barone

AVVISO AL PUBBLICO.

Ministero delle Finanze

Direzione Generale delle Gabelle del Regno d'Italia

Si avverte il pubblico che il giorno nove del mese di agosto ad un'ora dopo mezzogiorno si terrà in Torino, negli uffizi del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle), un concorso per la provista delle seguenti qualità di tabacchi, cioè:

Alsazia
Olanda
Russia
Levante { Dramma, Basma, Kavaladeri, Adrianopoli }
Cuba Americana
S. Domingo

I patti e le condizioni sotto l'osservanza delle quali seguirà l'aggiudicazione sono indicate nel quaderno d'oneri che si potrà consultare in Torino presso il Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle), in Napoli, Firenze, Milano, Genova e Livorno presso le Direzioni delle Gabelle e le Camere di Commercio non che presso i Consolati di S. M. a Londra, Parigi, Bruxelles, Amburgo, Brema, Francoforte, Amsterdam, Marsiglia, Lione e Mannheim.

Il concorso avrà luogo sulla presentazione dei campioni per riguardo alle foglie di Alsazia, di Olanda, di Russia, di S. Domingo e Cuba Americana. Riguardo alle foglie del Levante il concorso si limiterà alla presentazione delle offerte per qualità conformi a quelle determinate al capo 1 del capitolato.

I campioni dovranno essere indirizzati franchi di porto alla Manifattura dei Tabacchi in Torino dieci giorni almeno prima dell'apertura del medesimo.

Quei negozianti nazionali o stranieri che vorranno concorrere dovranno nel giorno ed ora sovra stabiliti presentare una sottomissione suggellata conforme al modello annesso al quaderno d'oneri.

Saranno preferite le partite considerate più vantaggiose per la modicità del prezzo e per la bontà delle foglie offerte; tuttavia a pari condizioni di prezzo e qualità si accorderà la preferenza alla partita offerta in maggior quantità.

Torino, 28 giugno 1862.

Il Direttore Generale
CACCIA.

Approvato:
Il Ministro delle Finanze,
Q. SELLA.

AVIS AU PUBLIC

Ministère des Finances

Direction Générale des Gabelles du Royaume d'Italie.

Le public est averti que le 9 août prochain à une heure après midi il sera ouvert à Turin dans les Bureaux du Ministère des Finances (Direction Générale des Gabelles), un concours pour la fourniture des qualités suivantes de tabac en feuilles, savoir:

Alsace
Hollande
Russie
Levant { Dramma, Basma, Kavaladeri, Adrianopoli }
Cuba Américaine
St-Domingo

Les échantillons devront être transmis franco de port à la Manufacture des Tabacs à Turin dix jours au moins avant l'ouverture de concours.

Les clauses et conditions sous lesquelles les fournitures auront lieu, sont indiquées dans le cahier de charges dont on pourra prendre connaissance à Turin dans les Bureaux de l'Administration Générale, à Naples, Florence, Milan, Gênes et Livourne dans les Directions des Gabelles et près les Chambres de Commerce ainsi que près les Consulats italiens à Londres, Paris, Bruxelles, Hambourg, Brême, Francfort, Amsterdam, Marseille, Lion et Mannheim.

Le concours aura lieu sur la présentation des échantillons pour les tabacs de l'Alsace, de Hollande, de Russie, de St Domingo et Cuba Américaine. Pour les feuilles de Levant le concours est limité à la présentation des offres sur des qualités conformes à celles fixées par le chapitre premier du cahier de charges.

Les négociants nationaux et étrangers qui voudront y concourir devront présenter au jour et à l'heure susindiquée une soumission cachetée conforme au modèle qui se trouve à la suite du cahier de charges.

La préférence sera accordée aux offres les plus avantageuses sous le rapport de la modicité des prix et de la bonté des feuilles; cependant à conditions égales de prix et de qualité on accordera la préférence à l'offre qui comprendra la plus grande quantité.

Turin, ce 28 juin 1862.

Le Directeur Général
CACCIA.

PREMUROSA RICERCA DI AGENTI

LARGAMENTE STIPENDIATI

IN TUTTE LE PREFETTURE E SOTTO-PREFETTURE D'ITALIA

PER L'APPLICAZIONE ESCLUSIVA

DI UN NUOVO MOTORE, E PER CESSIONE DI CEDOLE E OBBLIGAZIONI DI STATO, O DI CITTA', DI FERROVIE O TASSE DI RISCATTO, COMPRE E VENDITE DI MERCI, E PER DIVERSE ALTRE INCOMBENZE, CIVILI E COMMERCIALI

DIRIGERSI *con lettere franche* AL SIG. GIULIO SIMON
direttore DELL'**Italia Grande**, IN GENOVA

NB. *Essendo già nominati e in funzioni quasi tutti gli agenti nelle città grandi, come Napoli, Messina, Foggia, Bologna, Modena, Torino, ecc., ecc., non si fa premura che per le sedi più secondarie; si avverte che non si tratta mai con persone sprovvedute di mezzi e che non offrano piena garanzia materiale e morale.*

Secondo l'importanza delle città e la classe dell'agenzia, l'annuo stipendio varà di 5000, 3000 e 2000 fr., oltre le commissioni sulle merci e le operazioni diverse.

STRADE FERRATE
della Lombardia e dell'Italia Centrale(a)

Introito settimanale dal giorno 25 Giugno a tutto il 1.o Luglio 1862

Rete della Lombardia, chilometri num. 348 (2)

Passeggieri num. 50,686	L.	102,358 53
Trasporti militari, convogli speciali ed esazioni supplettorie	»	9,598 25
Bagagli, carrozze, cavalli e cani	»	3,089 40
Trasporti celeri	»	15,858 80
Merci, tonnellate 6,482	»	44,319 55
Totale	L.	175,426 53

Rete dell'Italia Centrale, chilometri 199

Passeggieri num. 21,572	L.	43,100 16
Trasporti militari, convogli speciali, ecc.	»	16,709 91
Bagagli, carrozze, cavalli e cani	»	2,158 30
Trasporti celeri	»	10,010 60
Merci, tonnellate 2,309	»	26,813 98
	L.	98,795 75
Totale delle due reti	L.	274,122 30

Settimana corrispondente del 1861

Rete della Lombardia chil. 251	L.	116,031 49
» dell'Italia Centrale chil. 147	»	76,552 50
Totale delle due reti	L.	192,583 99
Aumento	L.	81,623 31

Introiti dal 1 gennaio 1862	Rete della Lombardia	3,781,229 12	L. 5,881,661 50
	Rete dell'Italia Centrale	2,100,432 38	
Introito corrispondente del 1861	Rete Lombarda	2,903,485 19	» 4,670,099 27
	Rete dell'Italia Centrale	1,766,611 08	
Aumento			L. 1,211,562 23

(1) *Esclusa la tassa del decimo.* —— (2) *Lunghezze rettificate*.

INCANTO VOLONTARIO

Per la vendita del castello, edifizio di molino e pesta da riso, case, e i beni stabili, mobili e scorte, in territorio di Castelleone, circondario di Biella, fissato per il 18 agosto 1862, nello studio e coll'opera del notaio sottoscritto, via Dora Grossa, n. 13, piano 1, alle ore 10 antimeridiane.

Le carte tutte sono visibili presso il notaio procedente.

Torino, 20 giugno 1862.

Avv. Enrico Nigra not.

DA VENDERE IN BIELLA

CASA civile in amena posizione, con giardino a fiori e *potager*, sotto d'acqua ed ampio rustico. Dirigersi ivi dall'ing. Gavosto.

DA VENDERE

Due CASCINE al Maghero, fini di San Morizio, l'una di ett. 41 (giorn. 110) circa, l'altra di ett. 27, 13 (giorn. 72) circa.

Dirigersi al notaio Oberti, Borgrossa, 23.

MONASTEROLO DI SALUZZO

Col primo gennaio 1863 trovasi vacante la Condotta Medico-Chirurgica pei poveri di Monasterolo coll'annuo stipendio di L. 900 oltre l'alloggio. Chiunque aspira a detta Condotta è invitato a presentare al sottoscritto la relativa domanda coi titoli necessarii entro il prossimo agosto.

Il Sindaco Med. BASSO.

AMMINISTRAZIONE DELLA FERROVIA VITTORIO EMANUELE

SEZIONE TICINO

Prodotti dal 25 Giugno a tutto il 1.o Luglio

Linea Torino-Ticino

Viaggiatori	L.	53461 85	
Bagagli	»	2583 15	
Merci a G. V.	»	4974 11	79019 72
Merci a P. V.	»	15948 20	
Prodotti diversi	»	2038 41	
Quota p. l'eserc. di Bella	L.		4027 40
Minimo id. di Casale	»		5660 00
Quota id. di Susa	»		16056 37
Quota id. d'Ivrea	»		2434 77
Totale	L.		107198 46
Dal 1 genn. al 24 giugno 1862			2523379 24
Totale generale	L.		2630577 70

PARALLELO

Prodotto prop. 1862	L.	79019 72
Corrispond.te 1861	»	82006 50
		in meno 2986 78
Media giorn.ra 1862	»	1076? 11
Id. 1861	»	10850 07
		in meno 87 96

Linea Santhià-Biella

Viaggiatori	L.	3173 50
Bagagli	»	98 60
Merci a G. V.	»	240 90
Merci a P. V.	»	1728 43
Eventuali	»	7 74
Totale	L.	5248 99
Dal 1 genn. al 24 giugno 1862		126857 93
Totale generale	L.	132106 92

Linea Vercelli-Valenza

Viaggiatori	L.	4831 50
Bagagli	»	137 80
Merci a G. V.	»	634 65
Merci a P. V.	»	3295 05
Eventuali	»	8 35
Totale	L.	8927 35
Dal 1 genn. al 24 giugno 1862		252890 11
Totale generale	L.	261017 46

Linea Torino-Susa

Viaggiatori	L.	11293 70
Bagagli	»	561 80
Merci a G. V.	»	1063 87
Merci a P. V.	»	5966 05
Eventuali	»	33 60
Totale	L.	18919 02
Dal 1 genn. al 24 giugno 1862		403090 23
Totale generale	L.	422009 25

Linea Chivasso-Ivrea

Viaggiatori	L.	2324 25
Bagagli	»	89 30
Merci a G. V.	»	152 70
Merci a P. V.	»	1288 90
Eventuali	»	14 40
Totale	L.	4869 55
Dal 1 genn. al 24 giugno 1862		121814 64
Totale generale	L.	126684 19

DIFFIDAMENTO

La Società Duca Antonio Litta e Comp. diffida per ogni effetto di ragione, che il signor Carlo Reymond ha cessato dalla carica d'ingegnere di detta Società, e che gli venne revocato ogni mandato relativo.

Il signor *De-Bournonville* Achille Ingegnere, fondatore e socio della Società, prenderà egli stesso la direzione degli affari sociali.

SCADENZA DI FATALI

Con atto 5 andante luglio, fra li stabili stati esposti all'asta pubblica dalli nobili signori Galli della Loggia, di cui in bando 19 maggio ultimo, vennero deliberati:

Quelli componenti il lotto primo, consistenti nel castello ed altri beni annessi siti territorii di Loggia e Vinovo, a ponente della strada da Torino a Nizza, di ettari 43.38 78, al signor Agostino Golzio per lire 87,100.

Ed il corpo di casa in Borgo Nuovo di Torino, in coerenza delle vie della Rocca e di San Lazzaro, componente il lotto quinto, al signor Sacerdote Isacco per L. 117,500.

Il termine utile per l'aumento del decimo scade con tutto il 20 corrente mese.

Torino, 7 luglio 1862.

Vine. Gioch no Baldioli not. com.

INCANTO

Nel giorno 1 agosto, alle ore 9 antimeridiane, nanti il tribunale del circondario di Torino, via della Consolata, casa Ormea, n. 12, 1.o piano, si procederà alla vendita per incanto dei seguenti stabili:

1. Vigna in Caprigliano detta della Torna e Croce, di are 133, 45, coerenti Giuseppe Vergnano, eredi Ferrero, Paolo Napione e la strada;

2. Gerbido, reg. del Certo, di are 90, 12, coerenti Carlo Verzenazo, la strada e Giuseppe Varetto, posti sul territorio di Baldissero e proprii della signora Giuseppina Belli moglie di Pasquale Quartero, residente in Torino.

L'incanto verrà aperto in un sol lotto in aumento al prezzo offerto dalla instante signora Rosa Maria Mosca, residente in Chieri, in L. 1980, eccedente le cento volte il tributo diretto verso lo Stato, oltre alle condizioni contenute nel bando 12 giugno ultimo.

Torino, 6 luglio 1862.

Vaccari sost. Gill.

AUMENTO DI SESTO.

Nel giorno 19 del volgente luglio scade il termine utile per far l'aumento del sesto al prezzo di L. 90,000, per cui furono venduti all'incanto gli stabili sotto indicati a favore di Maurizio Rolando deliberatario di essi per sentenza del tribunale del circondario di Torino, datata del 4 corrente e ricevuta dal cav. Bulligatti segretario.

Gli stabili suddetti, di cui si apriva l'incanto in due lotti al prezzo offerto dal sig. Giuseppe Menotti, creditore instante, di lire 24,750 per un lotto, e di lire 31,500 per l'altro, consistono in una casa nel Borgo Dora di Torino, coerenti la via Cottolengo e Lanfranchi Zaccaria, di are 9 53, e furono come sovra deliberati in un sol lotto.

Torino, 7 luglio 1862.

Perincioli sost. segr.

AUMENTO DEL SESTO.

Nel giudizio di subasta promosso dal causidico Giovanni Battista Corbis di questa, contro Pietro Rolando delle fini d'Alba, con sentenza di questo tribunale 4 volgente, i beni infrascritti vennero incantati in 7 distinti lotti sul prezzo di L. 510 il 1, di L. 70 il 2, di L. 175 il 3, di L. 30 il 4, di L. 65 il 5, di L. 75 il 6 e di L. 155 il 7, e deliberati a Giuseppe Olivero per L. 600 il 1, per L. 80 il 2, per L. 205 il 3, per lire 60 il 4, per L. 75 il 5, per L. 85 il 6, e per L. 165 il 7.

Beni posti sul territorio d'Alba.

1.o lotto. Casa, aia e prato, reg. Montarone, di are 13, 72, in mappa ai numeri 68, 69 e 70.

Vigna, stessa reg., di are 67, 34, in mappa al n. 59.

Vigna, stessa regione, di are 31, 91, in mappa al n. 78.

2.o lotto. Vigna, stessa reg., in mappa al n. 77, di are 38, 10.

3.o lotto. Campo, stessa reg., di are 34, 67, in mappa al n. 65.

4.o lotto. Gerbido con piul, stessa regione, di are 32, 87, in mappa al n. 54.

5.o lotto. Bosco, stessa reg., di are 28, 89, in mappa al n. 48.

6.o lotto. Campo e prato ingerbidito, stessa reg., di are 17, 25, in mappa al n. 30, 31, e parte del 32.

7.o lotto. Campo, prato e piazza, di are 57, 15, in mappa al n. 33 e parte del 34, stessa regione.

Il termine per l'aumento del sesto o mezzo sesto scade col giorno 19 corrente.

Alba, 7 luglio 1862.

Briata segr.

AUMENTO DI SESTO.

Nel giudizio di subasta promosso dalli Giochino Cantalupo e Giuseppe Calissano di Alba contro Pietro Anfossi di Guarene, debitore, e Carlo Bigiaccini, terzo possessore, con sentenza di questo tribunale 2 volgente mese vennero incantati li beni infrascritti in quattro distinti lotti sul prezzo, il 1.o di lire 2000 il primo; il 2 L. 725 il secondo; di lire 455 il terzo e di L. 8920 il quarto; e deliberati alla signora Vittoria Bottero per lire 2710 il primo; per L. 1210 il secondo; per L. 810 il terzo; e per L. 12010 il quarto.

Beni sulla fine di Guarene.

Lotto 1. Campo ed altro, regione Alaso, in mappa ai nn. 838 e 923 di are 115 16;

Lotto 2. Prato, regione Gera, in mappa al n. 578, di are 29 34;

Lotto 3. Prato, in mappa alli nn. 491 e 493, di are 22 73;

Lotto 4. Casa, regione Vacheris, cascina, stalla e portico, con aia, orto, campo e prato, in mappa ai nn. 31, 81, 85 e 86, di are 228 (3.

Il termine per l'aumento del sesto o mezzo sesto scade col giorno 17 corrente mese.

Alba, 7 luglio 1862.

Briata segr.

AUMENTO DEL SESTO O MEZZO SESTO.

Con sentenza di questo tribunale di circondario del 4 corrente emanata nel giudizio di subasta mossa da Marenco Giovanni Antonio contro Ferrua e compagna fu Andrea vennero deliberati a favore del candidoco Gio. Batt. Bengino per L. 3250 gli stabili di cui infrascritti esperto agli incanti su L. 1310. Il termine per far l'aumento di sesto o mezzo sesto scade con tutto il 16 corrente mese.

Stabili deliberati siti sul territorio di Cherasca.

Pezza aiteno, regione Diafelso, detta il Ronchetto, di are 28 57; altro aiteno, stessa regione, detto il Govenale, di are 31 29; campo, stessa regione del Govenale, ridotto qual tutto ad aiteno, di are 29 23; ripa, stessa regione, di are 15 24; ripa, stessa regione, 11 43; aiteno, stessa regione ridotto in parte a campo, di are 18 15; casa, aia, sito e campo, stessa regione, di are 9 90; ripa, regione Deiso, di are 26 67.

Mondovì, 7 luglio 1862.

Martelli segr. sost.

Torino — Tip. G. Favale e Comp.